

MOZIONE DI DELIBERAZIONE

I sottoscritti sindaci

Visti:

- il comma 1 dell'art. 2 "Attribuzioni" che recita:
Spetta alla Conferenza:
 - o a) nominare il Presidente e il Vicepresidente, scelti tra i suoi componenti;
 - o b) rendere parere obbligatorio e vincolante sulle decisioni della Provincia di Brescia, quale ente responsabile dell'ATO, relative alle lett. a), b), d),e) e h) dell'art. 48 c.2 della L.R. 26/03 e s.m.i.;
 - o c) individuare, tra i suoi componenti, per la nomina da parte del Presidente della Provincia, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito in rappresentanza dei Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 c.1 della L.R. 26/03 e s.m.i. e dell'art. 6 del presente Regolamento;
 - o d) adottare ogni atto o provvedimento attribuito alla sua competenza dalle disposizioni normative in materia di servizio idrico integrato;

- il comma 7 dell'art. 3 che recita: "Per la validità delle sedute della Conferenza, fatto salvo per l'assunzione delle decisioni di cui alla lett. b) del precedente art.2, è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza delle quote di rappresentanza dei Comuni dell'ATO e, in seconda convocazione, almeno il 30 (trenta) per cento delle medesime quote di rappresentanza"

- il comma 9 dell'art. 3 che recita: Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote di rappresentanza detenute dai Comuni presenti alla seduta, eccetto le decisioni di cui alla lett. b) dell'art. 2 del presente Regolamento che sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni rappresentanti la maggioranza della popolazione residente nell'ATO;

Atteso che nella seduta della Conferenza dei Comuni del 23 ottobre 2018, come risulta da verbale, erano presenti solo 54 rappresentanti dei comuni dell'ATO e che per tale motivo il punto n°4 all'ordine del giorno afferente all'approvazione dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria, necessitando di un quorum costitutivo e deliberativo ampiamente superiore non poteva essere posto in votazione;

Ravvisato che tale punto è ricompreso al punto d) dell'art 1 del regolamento ovvero "adottare ogni atto o provvedimento attribuito alla sua competenza dalle disposizioni normative in materia di servizio idrico integrato" e che per analogo motivo nemmeno il punto 5 denominato "Presenza d'atto di modifiche alla pianificazione del piano d'Ambito" poteva essere approvato, tanto più come semplice

e mera presa d'atto essendo un provvedimento in materia di servizio idrico integrato e pertanto tale provvedimento assume carattere di illegittimità e conseguente nullità;

Attestato che dalle affermazioni nonché risultanze tecniche effettuate dal gestore uniche Acque Bresciane che ha effettuato tramite esperti la verifica della condotta sub lacuale determinando il precario stato di usura e che tale precarietà è stata ribadita anche dal Presidente di ATO Aldo Boifava nelle sedute del Tavolo Tecnico, voluto e istituito dal Ministro dell'Ambiente dott. Sergio Costa

Verificato infine che:

- tra le soluzioni alternative al progetto di depurazione del Garda esaminate da Acque Bresciane e dall'Università di Brescia, nonché depositate all'Ufficio d'Ambito nel corso del 2019 risulta esserci quella di Visano già scartata dall'ATO stessa nel 2018 (vedasi verbale del 23/10/2018) e quella di Peschiera, in contraddizione con la Convenzione Operativa del 20/12/2017 ove il Ministero dell'Ambiente si è impegnato a finanziare con 100 milioni il sistema di depurazione del Garda alla condizione che: *“che il raggiungimento del buono stato entro il 2021 è fortemente correlato allo sviluppo delle azioni tese al miglioramento del servizio di raccolta e trasporto delle acque reflue urbane sia nella sponda lombarda che in quella veneta, con particolare necessità di riconfigurare gli schemi di rete, effettuando quanto necessario per raggiungere il loro massimo grado di efficienza anche in relazione al sistema degli sfioratori, e garantendo alle acque reflue raccolte in sponda lombarda il necessario trattamento depurativo ad opera di un impianto realizzato in territorio regionale; ciò anche al fine di consentire la dismissione e rimozione, laddove tecnicamente giustificabile, della condotta sub-lacuale, che collega la sponda bresciana alla sponda veronese, il cui stato risulta fortemente compromesso, mettendone a rischio la stessa funzionalità, perché giunta al termine della propria vita tecnica utile”* e per tanto gli scenari alternativi validi presentati sono solamente due (2), il primo quello di “Gavardo+Montichiari+Peschiera” e il secondo “Montichiari+Peschiera” contrariamente a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n°6 del 2019 che prevede per impianti con più di 10.000 AE almeno 3 scelte alternative
- nelle sedute del tavolo tecnico da parte dei comuni lungo il Chiese sono state messe in evidenza evidenti criticità per quanto riguarda la localizzazione dei depuratori lungo il Chiese e che il Ministero dell'Ambiente ha affermato che vi sono evidenti criticità; che gli studi di Acque Bresciane e dell'Università di Brescia riportano dichiarazioni mendaci in merito a comuni in infrazione europea (Montichiari), a impianti esistenti quando invece non esistono (Visano), dichiarazioni fallaci e non veritiere in merito a concertazioni con altri enti (Il Consorzio del Chiese non ha mai dichiarato di condividere lo scarico nei canali irrigui) e molte altre depositate documentalmente agli atti del Tavolo Tecnico;

Per tutto ciò sopra esposto i sottoscritti sindaci, componenti della Conferenza dei Comuni assumo le seguenti decisioni:

- verificato che i tempi di realizzazione del sistema di depurazione dell'ATO non sono certi e non si sa quando e se verranno eliminate le condutture sub lacuali, diffidano il CDA dell'ATO affinché intervenga immediatamente ed efficacemente con la progettazione e la posa di nuove condutture sub lacuali al fine di eliminare nel minor tempo possibile il rischio di rottura e di provvedere a rimuovere tutte le negligenze fin ora accorse che ne hanno impedito la programmazione;
- di rendere nulla l'approvazione, per le motivazioni riportate in premessa ovvero per mancanza del numero legale, della "Preso d'atto della modifica del piano d'ambito 2016-2045" ove si indicava la soluzione Gavardo+Montichiari;
- diffidano ATO a presentare istanza di VIA relativa al progetto depositato nel 2019;
- rilevato altresì che il Ministero dell'Ambiente non mette in discussione il finanziamento di 100 milioni di euro, di incaricare l'Ufficio d'Ambito ad affidare al Gestore Unico un nuovo studio di fattibilità tecnico-economica basato su almeno 6 scenari differenti le cui priorità devono essere basate sulla tutela dell'ambiente e in particolare sui corpi idrici ricettori e sulla migliore sostenibilità economica a carico degli utenti;